



DIPARTIMENTO CIRCOLAZIONE MONETARIA E PAGAMENTI AL DETTAGLIO
SERVIZIO GESTIONE CIRCOLAZIONE MONETARIA (805)
DIVISIONE CONTROLLO GESTORI DEL CONTANTE (012)

Rifer. a nota n. del AI GESTORI DEL CONTANTE
ITALIA

Classificazione VIII 4 6

Oggetto Novità della Decisione BCE/2019/39 e aggiornamento delle istruzioni per la gestione delle banconote della categoria 3

La Decisione della Banca Centrale Europea 2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo è stata modificata dalla Decisione BCE/2019/39¹.

Le novità, riportate di seguito nel dettaglio, riguardano due aspetti che impattano in misura diversa sull'attività di gestione del contante svolta dalle società di servizi e dalle banche (inclusa Poste Italiane)².

1) Tutte le banconote trattate con apparecchiature *compliant* presso gli sportelli bancari sono da ricomprendere nelle segnalazioni statistiche trasmesse dalle banche³ anche se non destinate ad alimentare ATM o altri dispositivi automatici. Pertanto le voci del processato e del ricircolato dei dati operativi devono contenere anche le banconote trattate con apparecchiature e ricircolate allo sportello mentre nei dati di sistema devono essere segnalate tutte le apparecchiature di autenticazione e selezione installate presso gli sportelli.

In proposito, si fa presente, per informativa, che verranno fornite specifiche istruzioni operative alle banche, indicando anche la data a partire dalla quale le segnalazioni dovranno avvenire secondo il nuovo schema.

2) Le banconote non identificate con certezza come autentiche (categoria 3) da dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela (*Customer Operated Machines - COM*)⁴ possono essere riprocessate con qualsiasi altra apparecchiatura *compliant* e,

¹ Disponibile sul sito internet della banca Centrale Europea all'indirizzo https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32019d0039_it_txt.pdf.

² La nuova Decisione ha introdotto anche un terzo elemento di novità che però non ha impatti sui gestori del contante. In particolare, sono stati inseriti i distributori automatici di monete (Coin Dispensing Machines - CDM) tra le apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote, nella categoria dei dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela. Tuttavia, le banconote introitate da tali apparecchiature non possono essere ricircolate se non dopo essere state processate con una apparecchiatura *compliant* per l'autenticazione e selezione delle banconote. Pertanto, le CDM continuano ad essere escluse dalle segnalazioni statistiche obbligatorie e non saranno sottoposte a verifica da parte delle BCN.

³ Nulla cambia nelle segnalazioni statistiche inviate dalle società di servizi.

⁴ Anche se unite a quelle delle categorie 4a e/o 4b.



quindi, trattate sulla base della classificazione attribuita dalla medesima apparecchiatura a seguito di questo secondo processamento⁵.

Questa ultima innovazione della Decisione, che è in linea con le indicazioni operative già fornite dalla Banca d'Italia⁶, è volta, ferme restando le garanzie sul presidio del rischio di ricircolo di banconote false e non idonee alla circolazione, a semplificare notevolmente la gestione delle banconote della categoria 3 e a incrementare significativamente l'efficienza dell'intero sistema anche riducendo il numero dei biglietti della specie che devono essere sottoposti all'operazione di tracciamento.

Pertanto, sono state riviste le citate indicazioni operative nell'ottica di favorire l'adozione di processi che consentano anche una più ordinata e sicura gestione delle banconote in questione.

In particolare, le banconote della categoria 3, rinvenute in apparecchiature COM di cui l'operatore è incaricato della gestione, potranno sempre essere riprocessate con una seconda apparecchiatura e trattate sulla base della classificazione ottenuta in questo secondo processamento. Le banconote scartate anche nella seconda fase, sulla base dell'autorizzazione già fornita dalla Banca d'Italia, potranno essere verificate manualmente da personale addestrato per individuare i biglietti sospetti di falsità, che andranno tracciati e inviati al Centro Nazionale di Analisi con il relativo verbale in cui deve essere anche indicato il titolare del conto corrente⁷. Le restanti banconote, ritenute legittime dall'operatore, verranno unite alle altre banconote della categoria 3 rilevate dalle apparecchiature SOM.

* * *

In allegato si trasmettono le nuove istruzioni per la gestione delle banconote della categoria 3 rinvenute nei dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela.

Le modifiche della nuova Decisione saranno successivamente recepite nel Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019.

Si invita ad aggiornare le disposizioni interne sulla base di quanto precede e si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

⁵ Le banconote classificate come idonee possono, pertanto, essere ricircolate.

⁶ Tali indicazioni subordinavano il riprocessamento delle banconote della categoria 3 alla presenza di problematiche di sicurezza nella gestione dei valori; condizione questa ora venuta meno.

⁷ Il tracciamento delle banconote dovrà essere effettuato anche nel caso in cui nel corso del riprocessamento siano riscontrate banconote danneggiate presumibilmente da atto doloso (es: banconote macchiate da dispositivo antirapina).



firma 1

firma 2

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE NON IDENTIFICATE CON CERTEZZA COME AUTENTICHE (CATEGORIA 3)

Le disposizioni per l'attività di gestione del contante prevedono che le apparecchiature conformi separino le banconote nelle seguenti categorie:

- 1 (diverse da banconote in euro);**
- 2 (sospette di falsità);**
- 3 (non identificate con certezza come autentiche);**
- 4a (idonee alla circolazione);**
- 4b (non più idonee alla circolazione).**

La Decisione della BCE 2019/39, che ha modificato la Decisione 2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, fornisce indicazioni di dettaglio riguardo al trattamento di ciascuna categoria in relazione alle diverse tipologie di apparecchiature: dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela (Customer Operated Machines - COM) per le quali è prevista la tracciabilità del cliente¹ e apparecchiature a disposizione del personale (Staff Operated Machines - SOM).

La Decisione prevede inoltre che le banconote non identificate con certezza come autentiche (categoria 3) da apparecchiature COM, anche se unite a quelle delle categorie 4a e 4b, possano essere riprocesate con qualsiasi altra apparecchiatura conforme a disposizione del personale (SOM) e, quindi, trattate sulla base della classificazione attribuita dalla medesima apparecchiatura a seguito di questo secondo processamento.

Si forniscono di seguito le istruzioni operative per il trattamento delle banconote della categoria 3 rinvenute nelle apparecchiature COM nelle quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente. Restano valide, con riferimento alle banconote della categoria 3, le indicazioni fornite il 3 giugno 2018 per il versamento alle Filiali della Banca d'Italia di quelle rinvenute nelle apparecchiature COM e per il trattamento di quelle rilevate dalle apparecchiature SOM.

Le banconote della categoria 3 rilevate dalle apparecchiature COM possono essere sempre trattate con altre apparecchiature

¹ Le apparecchiature COM registrano su archivi interni le informazioni relative alle banconote intercettate come sospette di falsità (categoria 2) o non identificate con certezza come autentiche (categoria 3). Attivando un'apposita funzionalità (*tracing*) e riprocesando tali banconote, le apparecchiature riconoscono il biglietto come uno di quelli già versati e forniscono le informazioni relative al conto corrente sul quale è stato effettuato il versamento (tracciamento).

conformi (preferibilmente selezionatrici TARM o BPM) disponibili presso gli sportelli bancari o presso una sala conta della società di servizi incaricata della gestione dell'apparecchiatura COM. In quest'ultimo caso è necessario adottare cautele affinché le banconote siano sempre riconducibili allo sportello e all'apparecchiatura COM che le aveva introitate ai fini dell'eventuale necessità di eseguire l'operazione di tracciamento sulle banconote sospette di falsità.

Le banconote nuovamente processate devono poi essere trattate sulla base della classificazione effettuata dalla apparecchiatura SOM.

1. Le banconote selezionate come idonee alla circolazione (categoria 4a) possono essere ricircolate.
2. Per le banconote classificate come sospette di falsità, la banca o la società di servizi esegue l'operazione di tracciamento sulla macchina COM che le ha introitate, cura l'inserimento in SIMEC² e provvede a inviarle al Centro Nazionale di Analisi (CNA) presso la Banca d'Italia con il relativo verbale di ritiro.
3. Le banconote scartate anche dall'apparecchiatura SOM possono essere verificate manualmente da personale addestrato al fine di individuare eventuali biglietti sospetti di falsità. Per questi ultimi la banca o la società di servizi esegue le stesse operazioni previste per quelli classificati sospetti di falsità direttamente dall'apparecchiatura (tracciamento, compilazione verbale e inoltre al CNA). Le restanti banconote:
 - se il riprocessamento è avvenuto presso lo sportello bancario vengono unite alle banconote logore e consegnate come tali alla sala conta della società di servizi;
 - se il riprocessamento è avvenuto presso la sala conta della società di servizi vengono unite alle altre banconote della categoria 3 rilevate dalle apparecchiature SOM.

Si fa presente che, qualora nel secondo processamento vengano utilizzate apparecchiature conformi che effettuano solo l'autenticazione (BAM o TAM), le banconote classificate legittime sono trattate come non idonee alla circolazione mentre per quelle scartate si applicano le indicazioni di cui al punto 3.

Resta fermo che le banconote danneggiate macchiate da dispositivo antirapina rinvenute nelle apparecchiature COM, in considerazione della loro rilevanza penale, devono essere sottoposte all'operazione di tracciamento e i dati del titolare del conto corrente dovranno essere forniti alla Banca d'Italia all'atto del versamento.

² In SIMEC devono essere riportati tutti i dati richiesti. In particolare andrà indicato nel campo note il titolare del conto corrente sul quale il biglietto è stato versato.